

DELIBERAZIONE N° X / 3834

Seduta del 14/07/2015

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente MASSIMO GARAVAGLIA

VALENTINA APREA MARIO MELAZZINI
VIVIANA BECCALOSSI MAURO PAROLINI
SIMONA BORDONALI ANTONIO ROSSI
MARIA CRISTINA CANTU' FABRIZIO SALA

CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE

GIOVANNI FAVA CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala di concerto con l'Assessore Maria Cristina Cantù

## Oggetto

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2004 N. 1 "CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L.R. 24 GIUGNO 2014, N. 18 "NORME A TUTELA DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI" (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CANTU')

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Francesco Maria Foti

Il Direttore Generale Gian Angelo Bravo

L'atto si compone di 6 pagine di cui 2 pagine di allegati parte integrante



**VISTA** la legge regionale statutaria 30 agosto 2008 n. 1 "Statuto d'autonomia della Lombardia" ed in particolare l'articolo 42 in base al quale i regolamenti regionali di esecuzione ed attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente";

**VISTO** l'articolo 2 comma 1 lett. m) della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27 "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica " che pone tra le funzioni di competenza della Regione anche la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**VISTO** il regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";

**VISTA** la legge regionale 24 giugno 2014 n. 18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio, in particolare con figli minori";

**RILEVATO** che con la sopracitata Legge regionale 18/2014 sono state previste azioni a favore dei coniugi che debbono rilasciare lasciare la casa familiare;

## **CONSIDERATO** che:

- in particolare l'articolo 5 della legge regionale 18/2014 prevede interventi di sostegno abitativo in favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi;
- il comma 4 prevede l'adeguamento del regolamento regionale 1/2004 al fine di disciplinare l'assegnazione di alloggi di erp in favore di tali soggetti;

**PRESO ATTO** che le principali modifiche risultano evidenziate nella DGR X/3373 del 10 aprile 2015;

**CONSIDERATO** che la proposta di modifica del regolamento illustrata ed esaminata dalla III Commissione consiliare e dalla competente Commissione V del



Consiglio regionale e che, con nota del 18 giugno 2015, il Presidente della V Commissione ha comunicato che la stessa ha espresso parere favorevole, nella seduta del 18 giugno 2015 con l'invito a considerare le raccomandazioni formulate dalla III Commissione aventi ad oggetto:

- al comma 8 bis Rilascio alloggio da parte di coniugi separati o divorziati di cui all'Allegato 1 va precisato che quando si parla di separazione non si deve far riferimento al rito consensuale ma anche a quello giudiziale e, pertanto, si chiede di sostituire le parole "separazione consensuale" con le parole "separazione legale";
- nelle premesse della deliberazione si chiede di sostituire la dizione "genitori separati o divorziati con "coniugi separati e divorziati", al fine di conformarsi alla terminologia utilizzata nella I.r. 18/2014;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la III Commissione e la V Commissione hanno altresì richiesto alla Direzione Generale Casa, housing sociale, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese di emanare una circolare, anche attraverso l'ausilio di FAQ, che esplicitino le modifiche introdotte al regolamento in attuazione alla l.r 18/2014;

**RITENUTO**, pertanto, di modificare il regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" come descritto nella DGR X/3373 in data 10 aprile 2015 e con le integrazioni sopra illustrate;

**RITENUTA**, pertanto, meritevole di approvazione l'allegata proposta di regolamento regionale All 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento "Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 giugno 2014 n.18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio, in particolare con figli minori";

**ALL'UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;



### **DELIBERA**

- di approvare l'allegata proposta di Regolamento All. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto "Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica "in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 giugno 2014 n.18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio, in particolare con figli minori";
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)

#### Art. 1

# (Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

- 1. Al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
- "2 bis. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini del rispetto del requisito previsto alla lettera g) del comma 1, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.";
- b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 14 è inserita la seguente:
- "e bis) necessitino di urgente sistemazione abitativa in quanto coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità.";
- c) dopo il comma 1 quater dell'articolo 18 è inserito il seguente:
- "I quinquies. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato, ai fini della decadenza dall'assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli.";
- d) dopo il comma 1 dell'articolo 30 è inserito il seguente:
- "1 bis. Rientrano tra le categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo, per un periodo massimo di trentasei mesi, i coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi."
- e) all'allegato 1 parte I dopo il punto 8 è inserito il seguente:

# "8 bis. RILASCIO ALLOGGIO DA PARTE DI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI

Coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento

dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.";

# f) all'allegato 1 parte III punto 2 dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h bis. l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi";

g) all'allegato 1 parte III punto 3, sezione "Per il patrimonio immobiliare", dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis. Nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi non si considera il valore patrimoniale della casa coniugale;".